



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Prot. 238
S 126

Roma, 21 GEN. 2015

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F. FIRMATARIE
DELL'ACCORDO SINDACALE INTEGRATIVO RECEPITO
CON D.P.R. del 7 MAGGIO 2008*

- FNS CISL VVF
- FP CGIL VVF
- UIL PA VVF
- USB PI VVF
- CONFSAL VVF

LORO SEDI

OGGETTO: Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica: criteri attuativi dell'articolo 134 del D.lgs 217/2005.

Si trasmette, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dell'Accordo sindacale integrativo, recepito con il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, la proposta sui criteri attuativi dell'articolo 134 del D.lgs 217/2005, pervenuta dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, che verranno trasfuse nella relativa circolare della quale si allega bozza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos

MUTAMENTO DI FUNZIONI E TRASFERIMENTO DI RUOLO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ PSICO-FISICA EX ART. 134 DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217.

PROPOSTA DI CRITERI ATTUATIVI

L'art. 134, comma 2, del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 prevede che nel caso di inidoneità parziale temporanea, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso compatibili con lo stato di salute che il dipendente può svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza, fermo restando che il principio di tutela del dipendente deve essere comunque:

1. conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso;
2. funzionale a "consentire il recupero al servizio attivo del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521".

1) Individuazione delle attività tecnico-operative correlate al soccorso

In considerazione delle differenti soluzioni adottate sul territorio in ordine alle mansioni cui adibire il personale interessato e sulla base di alcuni chiarimenti forniti dall'Ufficio Sanitario, per poter impiegare il personale giudicato parzialmente inidoneo temporaneamente, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, sottraendolo dal servizio attivo e diretto del soccorso tecnico urgente, sono state individuate le attività tecnico-operative, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere:

- servizio di pianificazione dell'attività di soccorso;
- servizio in autorimessa, officina, magazzino generale e magazzino tecnico;
- servizi di prevenzione incendi e polizia giudiziaria;
- attività di formazione interna in aula ed esterna (teoria), con esclusione dell'attività di addestramento e formazione motoria;
- servizio di statistica e affari generali.

L'elenco di cui sopra non è vincolante, potendo gli stessi Direttori Regionali e Comandanti Provinciali, ciascuno per i propri Uffici, individuare altri settori complementari ai servizi del Soccorso Pubblico.

Le competenze sull'assegnazione delle mansioni al personale giudicato parzialmente inidoneo temporaneamente e della correlata articolazione dell'orario di lavoro, sulla base delle indicazioni sanitarie del Medico incaricato del Servizio Sanitario presso il Comando e il Medico competente, sono dei Direttori Regionali e dei Comandanti Provinciali, nella sfera delle specifiche esigenze delle Direzioni Regionali e dei Comandi Provinciali.

Quanto sopra in considerazione del giudizio clinico-diagnostico espresso dalle Commissioni Medico Ospedaliere (ovvero altro organo collegiale medico appositamente individuato dalla normativa in vigore) per la valutazione della ridotta capacità lavorativa del medesimo dipendente e/o alla sua possibilità di effettuare il lavoro notturno.

Nell'individuazione delle nuove attività cui adibire il dipendente si potrà tener conto delle attitudini e delle esperienze professionali dello stesso e si evidenzia che al personale giudicato parzialmente inidoneo non potrà essere corrisposta l'indennità operativa per il soccorso esterno e nello stesso tempo, nel caso di orario di lavoro al di fuori delle turnazioni conseguentemente non potrà essere corrisposta la corrispondente indennità di turno.

2) Limite temporale

Considerato che, secondo l'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 134 del D.Lvo 217/2005, "l'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso", viene individuato un percorso di controlli sanitari, modulati nel tempo, per la valutazione dell'eventuale avvenuto recupero incondizionato ai servizi d'istituto e per garantire che la permanenza temporanea dello stesso dipendente nella parziale inabilità, accertata dagli organismi sanitari collegiali, sia comunque armonizzata alle esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Si ritiene opportuno stabilire una periodicità dei controlli sanitari successivi al primo giudizio di "inidoneità parziale e temporanea" da parte della C.M.O. (ovvero altro organo collegiale medico appositamente individuato dalla normativa in vigore), secondo il seguente ordine cronologico:

- a) Entro 2 anni dalla data del verbale del primo accertamento della "inidoneità parziale", il personale sarà avviato dall'Ufficio territoriale o centrale d'appartenenza a nuova visita medica presso la C.M.O. (ovvero altro organo collegiale medico appositamente individuato dalla normativa in vigore), allo scopo di verificare se si siano determinate le condizioni sanitarie utili a consentirne il recupero incondizionato ai servizi d'istituto, oppure, nel caso di aggravamento delle suddette condizioni sanitarie, la necessità di inibire in modo permanente e assoluto il dipendente ai servizi d'istituto nel settore operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con eventuale transito nelle corrispondenti qualifiche del settore amministrativo-contabile e tecnico informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- b) Nel caso in cui sia confermata la "parziale inidoneità temporanea", il personale continuerà a permanere presso l'Ufficio di appartenenza, continuando a svolgere le sopra elencate mansioni fino a un successivo controllo sanitario, richiesto dall'Ufficio Territoriale o Centrale d'appartenenza del dipendente entro i successivi 2 anni, da parte della C.M.O. (ovvero altro organo collegiale medico appositamente individuato dalla normativa in vigore). In quest'ultimo caso l'ufficio territoriale o centrale ove presta servizio il dipendente richiederà espressamente alla C.M.O. (ovvero altro organo collegiale medico appositamente individuato dalla normativa in vigore) a esprimersi sul completo recupero psicofisico (idoneità incondizionata) per lo svolgimento di tutte le funzioni della qualifica di appartenenza o sull'inidoneità ai servizi d'istituto.

Se al termine del percorso sanitario di cui ai punti 2a e 2b, il dipendente non abbia recuperato la piena e incondizionata idoneità psicofisica con giudizio della C.M.O., la C.M.O. stessa (ovvero altro organo collegiale medico appositamente individuato dalla normativa in vigore) dovrà anche

valutare se la situazione di inabilità acclarata consenta il transito nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo Nazionale.

Il personale operativo destinatario di un giudizio conclusivo di non piena e incondizionata abilità al servizio operativo, che sia nelle condizioni psicofisiche necessarie e acconsenta al transito ad altri ruoli del C.N.VV.F., seguirà un percorso formativo di riqualificazione, progettato dall'Amministrazione per il suo nuovo impiego.

Lo stesso dipendente, su sua motivata richiesta, nei 5 anni successivi al giudizio d'inabilità conclusivo sopra citato, qualora ne ricorrano le condizioni sanitarie, potrà essere avviato dall'Amministrazione a una rivalutazione sanitaria del caso per l'eventuale riammissione nei ruoli operativi del Corpo nazionale.

3) Procedura per la riammissione in servizio del personale giudicato idoneo

Nel caso in cui la C.M.O. (ovvero altro organo collegiale medico appositamente individuato dalla normativa in vigore) accerti che il dipendente abbia riacquisito l'incondizionata idoneità psicofisica ai servizi d'istituto, sarà riammesso, entro 15 giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psicofisica, allo svolgimento di tutte le mansioni inerenti alla qualifica operativa precedentemente rivestita, compatibilmente con le esigenze organizzative, e il necessario re training per le abilità professionali acquisite nel settore operativo.

4) Disposizioni transitorie di prima applicazione

In prima applicazione:

- a. Entro 1 anno dall'approvazione dei presenti criteri, il personale già giudicato inidoneo parziale sarà avviato, a partire da coloro con una maggiore permanenza nel suddetto stato, agli accertamenti sanitari presso le C.M.O. (ovvero altro organo collegiale medico appositamente individuato dalla normativa in vigore) sulla base delle valutazioni effettuate dal medico incaricato del Servizio Sanitario presso il Comando Provinciale in ordine all'eventuale evoluzione e progressione dell'inabilità previsti ai sopra citati punti 2a e 2b. Qualora al termine del percorso sanitario individuato ai punti 2a e 2b non sia dichiarato da parte della C.M.O. (ovvero altro organo collegiale medico appositamente individuato dalla normativa in vigore) il recupero della piena ed incondizionata idoneità allo svolgimento delle funzioni della qualifica di appartenenza, conseguiranno i provvedimenti già citati al punto 2 ovvero, qualora se ne acclarino le condizioni, il transito ai corrispondenti ruoli del personale amministrativo-contabile e tecnico informatico;
- b. Entro 60 giorni dall'approvazione dei presenti criteri, il personale già trasferito in altri ruoli per inabilità, sulla base delle previgenti norme contrattuali, che abbia recuperato la incondizionata idoneità psico-fisica e intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 134, comma 5, potrà presentare motivata domanda di riammissione nella qualifica di provenienza. Conseguentemente sarà avviato dall'Ufficio d'appartenenza a visita presso la C.M.O. (ovvero altro organo collegiale medico appositamente individuato dalla

normativa in vigore) per l'accertamento del recupero della piena e incondizionata idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni della sua ultima qualifica operativa rivestita. Entro 15 giorni dalla notifica del giudizio di incondizionata idoneità psicofisica, il dipendente sarà riammesso nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti prima del transito nei ruoli tecnici amministrativo-contabili e tecnico-informatici, compatibilmente con le esigenze organizzative, nei limiti della disponibilità della dotazione organica e il necessario re training per le abilità professionali acquisite nel settore operativo.